

N. R.G. 10199/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Monteverde	Presidente Relatore
dott.ssa Laura Maione	Giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10199/2016** promossa da:

TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 00288220445), con il patrocinio dell'avv. CONSORTI ERMANNO e dell'avv. CAPPELLI ILARIA (CPPLRI77E45C236V) VIA FRANCESCO CRISPI 9 50129 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CONSORTI ERMANNO

ATTORE

contro

DAVID NESPOLI (C.F. NSPDVD68C02A390D), con il patrocinio dell'avv. ALBONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Piazza Guido Monaco, 11 52100 Arezzo presso il difensore avv. ALBONI ROBERTO

RICCARDO MICHELOTTI (C.F. MCHRRCR54S09G491U), con il patrocinio dell'avv. GESESS FRANCESCO e dell'avv. BIDOGLIA ELENIO (BDGLNE63T07F205V) VIA VISCONTI DI MODRONE 2 20122 MILANO; ODDO GIOVANNA (DDOGNN67M60F205A) VIA VISCONTI DI MODRONE 2 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in LUNGARNO VESPUCCI 20 50123 FIRENZE presso il difensore avv. GESESS FRANCESCO

ENERGY SYSTEM S. C. A R.L. (C.F. 01924420514), contumace

CONVENUTI

BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA in L.C.A., rappresentato e difeso dall'avv. PULITI PAOLO ANTONIO. elettivamente domiciliato in VIA G. VALENTINI 23/A 59100 PRATO presso il difensore avv. PULITI PAOLO ANTONIO

TERZO CHIAMATO

Avente ad oggetto: *Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.***CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertare la condotta distrattiva posta in essere dai convenuti il 18 luglio 2008, accertare che tale condotta costituisca violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto agli amministratori e conseguentemente, condannare, in solido tra loro, i signori David Nespoli e Riccardo Michelotti al risarcimento di tutti danni arrecati ad Energy System S.c.ar.l., quantificabili in complessivi 1.709.870,00 (unmilionesettecentonovemilaottocentosettanta/00) di cui Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila/00) per la somma distratta ed Euro 209.870,00 (duecentonovemilaottocentosettanta/00) per i danni conseguenti, o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via Istruttoria si ribadiscono le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c..

Si chiede il rinnovo della CTU espletata con sostituzione del CTU. - Nel rinnovo della CTU si chiede che vengano sottoposti all’Ausiliario i seguenti quesiti:

1. Accerti il CTU, attraverso un’analisi e ricostruzione tecnico-contabile dei rapporti dare avererisultante (i) dalle scritture contabili di Energy Sistem S.c.a.r.l. relative agli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011,(ii) dagli estratti conti bancari del conto corrente n. 0223418 aperto presso la già Cariprato Filiale di Arezzo (poi acquisita da Banca Popolare di Vicenza),quale fosse la situazione finanziaria della stessa dalla data della propria costituzione alla data della notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia Centro S.p.A., notificata in data 2 settembre 2011 e sino alla fine dell’esercizio 2011;

2. Accerti il CTU, attraverso un’analisi e ricostruzione tecnico-contabile dei rapporti dare avere risultante (i) dalle scritture contabili di Energy Sistem S.c.a.r.l. relative agli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nonché(ii) dagli estratti conti bancari del conto corrente n. 0223418 aperto presso la già Cariprato Filiale di Arezzo (poi acquisita da Banca Popolare di Vicenza),se gli Amministratori aventi poteri di firma sul conto corrente di ES abbiano dapprima trasferito fondi non dovuti in favore del socio CIET Impianti S.p.A. e, successivamente, da quest’ultimo restituito solo parzialmente le somme distratte attraverso numerosi “finanziamenti soci” (sic!!) ed in quale misura ciò sia effettivamente avvenuto;

3. Accerti il CTU, attraverso un’analisi e ricostruzione tecnico-contabile dei rapporti dare avere risultante (i) dalle scritture contabili di Energy Sistem S.c.a.r.l. relative agli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nonché (ii) dagli estratti conti bancari del conto corrente n. 0223418 aperto presso la già Cariprato Filiale di Arezzo (poi acquisita da Banca Popolare di Vicenza)se, in data 18 luglio



2008, gli Amministratori aventi poteri di firma sul conto corrente di ES, abbiano effettuato una o più disposizioni di bonifico in favore di CIET impianti S.p.A. per complessivi € 3.099.234,78 o per quale differente importo, individuando anche la effettiva causale di pagamento, se esistente;

4. Accerti il CTU se CIET impianti S.p.A., nel corso del periodo successivo alla distrazione per cui è causa, abbia effettuato rimesse tale per cui abbia interamente ripristinato la somma distratta;

5. Accerti il CTU se alla data del 18 luglio 2008 gli Amministratori aventi poteri di disposizione bancaria avessero bonificato al socio di controllo CIET impianti S.p.A. il complessivo importo di 2.462.336,38, erroneamente e falsamente qualificandolo come “finanziamento socio” (forse doveva essere qualificato come inammissibile “finanziamento al socio”), in assenza di qualsiasi delibera assembleare o di previsione statutaria che attribuisse agli amministratori oggi convenuti tale facoltà;

6. Accerti il CTU se alla data del 31.12.2008 la Troiani & Ciarrocchi S.r.l. vantasse un credito verso Energy Systems per fatture da incassare di € 1.407.736 mentre CIET Impianti S.p.A. avesse invece maturato un debito di € 2.433.329,93;

7. Accerti il CTU se la ES, alla data odierna, ha eseguito tutte le fatturazioni di ribaltamento costi a carico della CIET per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione dell'appalto e se risultano ancora crediti della ES per “fatture da emettere” in capo a CIET per €. 419.000;

8. Accerti il CTU se lo squilibrio finanziario creato dalle disposizioni di bonifico del 18 luglio 2008 per cui è causa, siano state, dal punto di vista economico-finanziario, causa efficiente dell'impossibilità di Energy Systems di fare fronte alle proprie obbligazioni tributarie, successivamente sfociate nell'omesso versamento IVA oggetto di cartella di pagamento notificata in data 2 settembre 2011.”.

DAVID NESPOLI

“voglia L'Ill.mo Giudice adito, rigettare la domanda svolta da parte attrice con refusione di spese e competenze e con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c..”

RICCARDO MICHELOTTI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, di merito e istruttoria:

1. In via pregiudiziale, accertata l'esistenza della clausola compromissoria ex art. 23 dello Statuto Sociale di Energy System Società Consortile a Responsabilità Limitata, dichiarare la propria incompetenza e/o il proprio difetto di giurisdizione e per l'effetto devolvere la controversia alla cognizione del collegio arbitrale.

2. Sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze - Sezione specializzata in materia di impresa e rimettere le parti al Giudice competente che si indica alternativamente nel Tribunale di Arezzo ovvero nel Tribunale di Pistoia.



3. In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata da Società Troiani & Ciarrocchi S.r.l. in concordato preventivo nei confronti dell'Ing. Riccardo MICHELOTTI poiché promossa oltre il termine quinquennale previsto dagli artt. 2949 e 2393 cod. civ..

4. Sempre in via principale: respingere, poiché infondate in fatto e in diritto, le domande, deduzioni e conclusioni, anche istruttorie, di parte attrice.

5. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e dichiarare il signori David NESPOLI, quale unico obbligato al risarcimento degli eventuali danni a favore del Energy System Società Consortile a Responsabilità Limitata.

6. In via subordinata rispetto alla domanda di cui al precedente punto 5., nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche solo parziale, dell'esponente Riccardo MICHELOTTI, dichiarare il signor David NESPOLI, obbligato a tenere manlevato e indenne Riccardo MICHELOTTI da qualsivoglia obbligazione di risarcimento del danno a favore di Energy System Società Consortile a Responsabilità Limitata, con ogni conseguente statuizione di condanna.

Con ogni e più ampia riserva di deduzione, anche istruttoria, e con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa.

BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA in L.C.A.

“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta:

in via preliminare: dichiarare la improseguibilità in questa sede della domanda proposta nel presente giudizio da Riccardo Michelotti verso Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma terzo T.U.B.;

nel merito, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio davanti questo Tribunale: respingere tutte le domande proposte dal convenuto Riccardo Michelotti nei confronti di Banca Popolare di Vicenza: in tesi, per la intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia/manleva dedotta a fondamento della chiamata in causa; in ipotesi, perché infondate.

Con vittoria delle spese di lite.”

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Troiani & Ciarrocchi Srl conveniva in giudizio i signori David Nespoli, Riccardo Michelotti quali amministratori della società consortile Energy System Scarl, anch'essa evocata in giudizio, affinché il Tribunale accertasse la condotta distrattiva posta in essere dai convenuti il 18 luglio 2008, dichiarando che tale condotta costituisce violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto agli amministratori e conseguentemente, li condannasse, in solido tra loro, al



risarcimento di tutti danni arrecati ad Energy System S.c.a.r.l., quantificabili in complessivi 1.709.870,00 di cui Euro 1.500.000 per la somma distratta ed Euro 209.870,00 per i danni conseguenti, o alla maggiore o minor somma di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.

Si costituivano tempestivamente entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda nel merito. Il convenuto Michelotti eccepiva inoltre in via preliminare l'improcedibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria; l'incompetenza della Sezione Specializzata per le Imprese; nel merito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità *ex artt.* 2949 e 2393 cod. civ.. Chiedeva inoltre, in via subordinata, di essere tenuto manlevato ed indenne dal signor David Nespoli. In ulteriore subordine, di essere autorizzato alla citazione del terzo Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in quanto in qualità di banca di appoggio di Energy Si-stem S.c.a.r.l., aveva permesso l'esecuzione di una serie di bonifici senza la sottoscrizione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, della Energy Sistem.

Autorizzata ed eseguita la citazione del terzo, si costituiva Banca Popolare di Vicenza, chiedendo il rigetto delle domande e la citazione di Energy Sistem S.c.a.r.l..

Dichiarata la liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza, il processo veniva interrotto e di seguito regolarmente riassunto da parte attrice.

La causa veniva istruita mediante CTU e, di seguito, trattenuta in decisione.

Sulla preliminare eccezione di Riccardo Michelotti relativa all'improcedibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria, si osserva che la riforma del diritto societario, all'art. 34, comma 2, del D. Lgs. N. 5 del 2003, ha consentito di devolvere ad un arbitrato le controversie che potrebbero insorgere tra soci e società o tra la società e gli amministratori, ma ha stabilito che: *“La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”*.

La clausola invocata dal Michelotti è quindi nulla in quanto conferisce il potere di nomina degli arbitri alle parti interessate. L'eccezione è rigettata.

*

Sull'eccepita incompetenza della Sezione Specializzata per le Imprese, il convenuto Michelotti sostiene che la società Energy System, siccome di natura consortile, non rientri nella competenza funzionale della Sezione Specializzata per le imprese.



È innegabile che sussistano molti dubbi sulla competenza delle Sezioni Imprese per le società consortili, disciplinate dall'art. 2615-ter c.c., norma non espressamente richiamata dall'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.

Va tuttavia rammentato, da una parte, che alla mancata espressa previsione delle società consortili fra le competenze della Sezione Imprese, si accompagna l'espressa menzione del contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese (art. 2545-septies c.c.), così da manifestare comunque la rappresentazione del fenomeno nel legislatore che istituì il Tribunale delle Imprese; dall'altra che lo scopo consortile può senz'altro non essere considerato decisivo, essendo in realtà la veste della responsabilità limitata non solo una forma esteriore degli associati/consorzati, ma proprio ed esattamente il rinvio a quel compendio di regole stabilite per le Srl che l'atto costitutivo stabilisce dover seguire e lo statuto societario adotta ed attua. In tal senso, anche la diversa *sedes materiae* in cui sono collocate le società consortili, insieme ai consorzi, nel Libro V Titolo X non richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, può anch'essa non ritenersi decisiva, trattandosi evidentemente della disciplina di due Enti fondamentalmente diversi, con rinvio per le società consortili alla disciplina generale delle società di capitali.

D'altra parte è stato ripetutamente affermato che *L'art. 2615 co. 1 c.c. esprime ... la regola della responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni contratte dai consorzi costituiti in forma di società di capitali, regola derivata da quella della disciplina generale societaria, e che il legislatore ha ritenuto compatibile con la causa consortile*" (Tribunale delle Imprese di Milano, Sentenza n. 8451/2017), dove quindi il tratto differenziante viene a collocarsi non tanto nello scopo consortile bensì nella sua unicità, come è proprio della forma associativa del consorzio, dove al contrario nelle società consortili a responsabilità limitata convive con la rilevanza esterna della gestione societaria, con le rigide regole civilistiche di contabilità e bilancio, con la promiscuità di scopo che potrà assumere anche finalità lucrative affianco a quelle di consentire un vantaggio patrimoniale nelle economie dei consorzati. Infatti, *"La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorzati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi"* (Sez. U, Sentenza n. 12190 del 14/06/2016).

Da altra prospettiva, peraltro, non è infondato ritenere che sia la società a responsabilità limitata ad assumere lo scopo consortile, mantenendo la propria identità normativa e quindi la disciplina vigente per tale modello societario, essendo lo scopo consortile prescelto dalle parti un elemento aggiuntivo e qualificante che tuttavia non ne modifica la disciplina applicabile.



In tale prospettiva una società consortile a responsabilità limitata altro non sarebbe (non è) se non una società a responsabilità limitata a cui i soci hanno impresso uno scopo consortile anziché lucrativo.

Appare in definitiva ragionevole ritenere che anche le controversie riguardanti le società consortili a responsabilità limitata siano devolute al Tribunale delle imprese, a condizione naturalmente che siano costituite secondo le forme previste per le società di capitali, come del resto finora avvenuto, pur senza alcuna esplicita affermazione al riguardo, nella casistica delle sezioni imprese (V. per es. Trib. Firenze, Sentenza n. 1795 del 06/06/2019; Trib. Milano Sent. 13 Dicembre 2019; Trib. Palermo Sent. 12 Giugno 2018; Trib. Roma Ord. 6 Luglio 2017).

L'eccezione è rigettata.

*

Sull'eccezione principale di merito svolta dal convenuto Michelotti, il Tribunale ritiene prescritta l'azione di responsabilità promossa da Troiani & Ciarrocchi nei suoi confronti, poiché promossa oltre il termine quinquennale previsto dagli artt. 2949 e 2393, comma 4, cod. civ..

Risulta *per tabulas* che l'ing. Michelotti abbia rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Energy System in data 29 giugno 2010.

La consumazione del termine deriva infatti dalla lettera di dimissioni datata 29 giugno 2010, inviata dall'ing. Michelotti a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Energy System all'epoca in carica, signori David Nespoli, Renato Ciarrocchi e Roberto Troiani, questi ultimi due soci e amministratori della TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. che in questa sede assume la veste di attrice, come risulta dalle relative ricevute di spedizione e ricevimento (cfr. all. 2 Michelotti).

L'ing. Michelotti ha validamente ed efficacemente rassegnato le proprie dimissioni il 29 giugno 2010, rimanendo del tutto irrilevante la data di iscrizione delle dimissioni nel registro delle imprese (29 luglio 2011, causata dall'inerzia degli amministratori rimasti in carica) che ha efficacia meramente dichiarativa (Cass. 30542/2018; Cass. 4045/1982; Cass. 798/1976; Corte d'appello di Catania 19/04/2019, n. 9123; Trib. Milano 14/3/1991), con la conseguenza che l'azione di responsabilità doveva essere esercitata entro il 29 giugno 2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato all'ing. Michelotti solo il 21 giugno 2016, e quindi ben oltre il termine prescrizione previsto dagli artt. 2949 e 2393 cod. civ..

*

Per quanto attiene alla posizione della Banca Popolare di Vicenza, ora in LCA, chiamata dal Michelotti per esserne manlevato in caso di soccombenza verso l'attrice, si rileva che In data 8 giugno 2018 la difesa della società attrice notificava alla liquidazione coatta amministrativa della banca ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c.. Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. si costituiva nel processo riassunto



chiedendo in via preliminare che il Tribunale dichiarasse la improseguibilità della domanda proposta nel presente giudizio da Riccardo Michelotti verso Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma terzo T.U.B..

La liquidazione coatta amministrativa di una banca è regolata dall'art. 80 e sgg. del Testo Unico Bancario. Il comma terzo dell'art. 83 T.U.B. dispone: *“Dal termine previsto nel comma 1 (cioè dalla data di insediamento degli organi liquidatori) contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”*.

Ai sensi della disposizione sopra trascritta, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità di tutte le domande formulate dal Michelotti verso la Banca, perché destinate ad essere vagliate esclusivamente in sede concorsuale, come stabilito dall'art. 86 T.U.B..

Così, infatti, è stato ribadito che *“In virtù del richiamo operato dall'art. 201 L.F. alle disposizioni del titolo I, capo III, sezione II ed in particolare in considerazione del disposto dell'art. 51 L.F., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore ai sensi dell'art. 209 L.F., stante che il giudice può conoscerne solo in sede di opposizione od impugnazione ex art 98 e 99 L.F. dello stato passivo, sicché risulta improponibile o, se proposta, diventa improcedibile, stante l'inderogabilità delle norme poste a tutela della par condicio creditorum, qualsiasi domanda di cognizione ordinaria che venga formulata in una diversa sede”*. (Cass., Sez. III civ., Sent. 20 marzo 2017 n. 7037).

La domanda svolta in subordine dal convenuto Michelotti nei confronti della Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. per essene manlevato, ancorché improcedibile per quanto evidenziato, non può convertirsi in alcuna richiesta verso il terzo, in quanto prescritta l'azione dell'attrice verso il convenuto, il quale, pertanto, risulta tecnicamente vittorioso in giudizio, determinando la totale carenza di interesse alla manleva.

Le spese relative alle posizioni del detto convenuto e del terzo chiamato, devono essere poste a carico del Michelotti in ragione dell'infondatezza o del difetto di interesse della chiamata in giudizio.

*

Venendo al merito della controversia, parte attrice ha evidenziato che CIET IMPIANTI SPA ora in Amministrazione straordinaria e la T&C SRL – aggiudicatarie di un importante contratto di appalto, indetto dall'ente AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (“ACER” o “stazione appaltante”) –



procedevano a costituire una società consortile a responsabilità limitata, denominata ENERGY SYSTEMS S.c.a.r.l. (“ENERGY SYSTEMS” o “ES”), la quale subentrava *ex lege* nell’esecuzione dell’anzidetto appalto.

La CIET e la T&C SRL assumevano partecipazioni in misura pari, rispettivamente, al 51% e al 49% nel capitale sociale della neo-costituita società.

Dal punto di vista operativo, ad ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), la CIET (per il 51%) e la T&C SRL (per il 49%) erano chiamate ad emettere fattura nei confronti della ACER, la quale, a sua volta, avrebbe corrisposto gli importi fatturati ad ENERGY SYSTEMS, bonificando le somme sul conto corrente n. 223518 acceso dall’appaltante presso la CARIPRATO, ora BANCA POPOLARE DI VINCENZA SPA.

La ENERGY SYSTEMS, a sua volta, acquistava materie prime necessarie per la realizzazione dell’appalto commissionato da ACER e tali costi dovevano essere ribaltati – c.d. “ribaltamento dei costi” – ai soci CIET (per il 51%) e T&C SRL (per il 49%).

Pertanto, ad ogni singolo SAL, ENERGY SYSTEMS avrebbe dovuto corrispondere a CIET e T&C SRL un importo netto derivante dalla differenza tra l’ammontare fatturato da ciascuna società ad ACER e quanto dovuto dalle stesse alla società consortile a titolo di ribaltamento dei costi.

In altri termini, una volta liquidato il SAL, CIET e T&C avrebbero dovuto ricevere la differenza tra la fattura emessa nei confronti della ACER e la fattura (per ribaltamento costi) ricevuta da ENERGY SYSTEMS.

Sulla scorta del normale funzionamento di una società consortile, in questo modo, ENERGY SYSTEMS avrebbe ottenuto le disponibilità finanziarie sia per onorare i debiti contratti per l’acquisto dei materiali per la realizzazione dell’appalto e per far fronte ai propri costi amministrativi, finanziari e, più in generale, di esercizio, sia per adempiere a tutte le obbligazioni, specialmente di natura tributaria (*i.e.* IVA) conseguenti all’esercizio dell’attività.

Ritiene il Tribunale che dalla ricostruzione dei rapporti tra le menzionate società, si ricava come la ENERGY SYSTEMS non avesse un’autonoma capacità reddituale, nel senso che la stessa, dovendo gestire l’esecuzione del contratto di appalto, non avrebbe conseguito utili di esercizio (rimasti in capo ai soci CIET e T&C SRL), chiudendo i propri esercizi con un sostanziale pareggio di bilancio, conformemente allo scopo mutualistico proprio della natura consortile della società.

Emerge, d’altro canto, come la corretta gestione della società non potesse prescindere dal buon governo dei flussi finanziari provenienti dalla ACER, che dovevano essere retrocessi ai soci previo tempestivo e regolare ribaltamento dei costi, in modo tale che alla società consortile residuassero disponibilità liquide sufficienti per adempiere alle obbligazioni scaturenti dall’esercizio dell’attività.



Ciò è del resto quanto corrisponde al corretto funzionamento di una consortile finalizzata alla miglior esecuzione di opere o servizi verso terzi cui i soci si siano impegnati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, “... *la fatturazione dei costi ai fini del ribaltamento deve essere eseguita dalla società consortile nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti ... e non possono essere differiti al momento del pagamento da parte dei consorziati, né può ragionevolmente sostenersi che l'imputazione dei costi ad un esercizio piuttosto che ad un altro sia neutra ai fini impositivi, atteso che il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto la imputazione di un determinato costo ad un esercizio piuttosto che ad un altro può, in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi*” ... nel caso di una società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l'esecuzione del contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio, nel rispetto del principio di competenza, potendo l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi” (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 18401 del 12/07/2018).

Parte attrice, dunque, lamenta che i convenuti Nespoli e Michelotti, attraverso l'artificio contabile della sospensione delle fatture di ribaltamento costi verso il socio di maggioranza CIET, non avrebbero eseguito, all'arrivo del pagamento relativo a ciascun SAL d'appalto, le operazioni contabili e di pagamento verso entrambi i soci sopra descritte.

Infatti, lo schema virtuoso dato dalla:

- immediata emissione della fattura di ribaltamento costi nei confronti di ciascun dei due soci, con applicazione della relativa IVA di vendita;
- pagamento a ciascuno dei due soci dell'importo del SAL (diminuito della somma dovuta dal socio alla società consortile in forza della fattura di ribaltamento costi) con pagamento della relativa IVA di acquisto;
- la compensazione delle partite IVA attive e passive;
- infine, il versamento all'erario dell'eventuale IVA residua dopo la compensazione;



sarebbe stato utilizzato dai convenuti solo nei confronti del socio di minoranza T&C, omettendo, invece, di applicarlo nei confronti del socio di maggioranza CIET, per la quale le fatture per ribaltamento costi venivano stornate su un conto “fatture da emettere vs. CIET”.

Ebbene, occorre innanzitutto rilevare che la CTU non ha tenuto in considerazione i principi enucleati dalla giurisprudenza in ordine alla contabilizzazione del ribaltamento costi alle società consortili, peraltro evincibili razionalmente dalla loro stessa funzione, che vedono necessariamente assoggettata la società consortile all'integrale ribaltamento mediante fatturazione dei costi sulle imprese consorziate nello stesso esercizio, nel rispetto del principio di competenza, non essendo arbitra della scelta del periodo in cui registrare le passività. Tale meccanismo si impone non solo in relazione alla possibile alterazione dei risultati della dichiarazione fiscale, che con la compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi ne esclude la possibilità in diversi esercizi, ma anche palesemente per consentire ai consorziati l'adeguata base economica per la produzione dell'appalto ed il mantenimento (e non dispersione) delle poste di loro spettanza di volta in volta generate (esposte al rischio di una indebita compensazione nei successivi esercizi con disavanzi).

Gli amministratori avrebbero dunque dovuto contabilizzare ed emettere fatture per l'integrale ribaltamento costi sostenuti nel 2008, ma ciò non risulta avvenuto.

Infatti, ancorché la CTU sostenga a pagina 13 della perizia che *“Dal Bilancio 2008 risulta che i costi della produzione sostenuti da ES sono stati pari ad € 8.883.973, mentre i ricavi per ribaltamento costi sono stati pari ad € 8.896.900 di cui 5.693.900 per fatture emesse e per € 3.203.000 per fatture da emettere. Tutti i costi sostenuti nel 2008 risultano dunque ribaltati”*, in realtà se le fatture non emesse, ma da emettere, sommavano ad € 3.203.000, i costi all'evidenza non vennero integralmente ribaltati.

Peraltro, nella tabella riportata a pagina 16 della perizia di parte attrice, dal mastriano del 31/03/400 si ricava che ENERGY SYSTEMS, alla ricezione di ogni bonifico da parte di ACER, nei giorni immediatamente successivi alla ricezione, eseguiva un bonifico di importo pari alla somma ricevuta da ACER a titolo di SAL in favore di CIET, mentre, al contrario, esaminando il mastriano del conto 31/03/403, tutte le somme riscosse da ENERGY SYSTEMS e pervenute da ACER su fatture emesse dalla T&C, la ENERGY SYSTEMS non eseguiva alcuna disposizione in favore della T&C, tanto che al 20/6/2008, vi è un saldo di €. 2.045.183,39, che rappresenterebbe un credito della T&C verso la consortile e che è stato utilizzato per compensare il ribaltamento costi operato.

Di tali evidenze tuttavia, non falsificate da altri univoci elementi di senso contrario versati in giudizio, la CTU non ha tenuto conto e non ha proceduto ad alcuna conseguente rettifica delle poste considerate e della contabilità esaminata. Se ne deve pertanto ricavare la sua almeno parziale inutilizzabilità, con correlativa assunzione delle indicazioni non equivoche derivanti dalle analisi e osservazioni condotte



dai CTP, che conducono a ritenere come, in effetti, mentre ad ogni incasso ricevuto dalla ACER alla T&C veniva pagato il 49% del SAL al netto della fattura di ribaltamento costi, a CIET venisse invece versato l'intero 51% del SAL, e le fatture per ribaltamento costi allocate in conto "fatture da emettere vs. CIET" e così contabilizzate in bilancio (nella specie quello al 31/12/2008), con riporto all'esercizio successivo, in violazione del principio di competenza che impone invece, come visto, il ribaltamento dei costi, mediante emissione delle relative fatture, nello stesso esercizio.

Come riferito, in data 18 luglio 2008, i signori Michelotti e Nespoli, rispettivamente nella loro qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore delegato di Energy System, dopo aver ricevuto in pari data n. 2 bonifici inoltrati dall'ACER dell'importo di cui uno di €. 1.518.380,04 e l'altro di €. 1.580.354,74 (per complessivi €. 3.099.234,78) disponevano due distinti bonifici a favore di CIET, società di cui erano espressione all'interno del C.d.A. di Energy Systems, per un importo complessivo pari ad Euro 3.080.354,74.

La CTU, sul punto, rilevava che i due bonifici effettuati il 18.7.2008 hanno riguardato il "giro" dell'incasso della fattura N. 3590 emessa da CIET al committente ACER per € 1.580.354,74, nonché un "finanziamento a socio CIET" per 1.300.027,11 (oltre al rimborso di un precedente credito di CIET nei confronti di ES di € 199.972,89, per un bonifico di complessivi € 1.500.000,00). Il rimborso del "finanziamento a socio CIET" di € 1.300.027,11 risulta completato in data 14.1.2009. La CTU conclude sul punto nel senso che <<Tale importo di € 1.300.027,11 può essere qualificato come "non dovuto">>. Infatti, <<La scheda contabile "Finanziamento soci CIET Impianti" n. 31/3/400 al 18.7.2008 presentava un saldo in avere (debito di ES verso CIET) di € 199.972,89. Il bonifico di € 1.500.000 del 18.7.2008 con causale "restituzione finanziamento soci" può quindi qualificarsi come "restituzione" solo per € 199.972,89 in quanto, a tale data, non sono state rinvenute altre posizioni debitorie di ES verso CIET Impianti. - In base alla documentazione contabile in atti, la differenza, pari ad € 1.300.027,11, non risulta quindi giustificata da pregresse situazioni debitorie di ES verso CIET>>.

Come ricavabile dall'esame delle scritture contabili, i soci avevano effettuato un "apporto" soci nella società al fine di garantire l'operatività della consortile.

Se indipendenti dal meccanismo del ribaltamento dei costi, tali apporti soci potrebbero essere ricondotti alternativamente o a conferimenti di capitale, o a veri e propri finanziamenti nei confronti della società, ed allora o seguire il regime della funzione sociale, con possibilità di recupero da parte dei soci all'estinzione dell'Ente stesso per raggiungimento dello scopo (consortile), ovvero seguire il regime previsto dall'art. 2467 c.c., potendo essere restituiti esclusivamente all'esito dell'estinzione di qualunque altra obbligazione societaria e quindi postergati rispetto a queste ultime.



Gli amministratori di ENERGY SYSTEMS hanno invece utilizzato le voci di credito relative agli “apporti” eseguiti dalla CIET, per compensare le fatture emesse per ribaltamento costi con detti apporti, iscritti a titolo di finanziamento soci.

Dai documenti versati e dalla stessa CTU, si deve ritenere che risulti impossibile ricondurre ciò che contabilmente veniva indicato nel bilancio di Energy Sistem come finanziamento soci a tale nozione propriamente intesa, rinviando invece gli importi e riferendosi le schede contabili proprio al meccanismo del ribaltamento. Tali somme, lungi da uscire dalle casse dei soci Ciet e Troiani & Ciarrocchi, altro non potevano essere che gli importi pagati dalla stazione appaltante per i singoli SAL liquidati. In altri termini, la tecnica di contabilizzazione utilizzata in maniera impropria, qualificava come finanziamento soci quello che in realtà era un importo riscosso dalla società consortile per i lavori eseguiti in favore della stazione appaltante. Poiché nel 2008 non risulta esservi mai stato un flusso di cassa in uscita dalle casse di Ciet e Troiani & Ciarrocchi in favore della Energy Systems, ad eccezione di quanto versato per favorire l’operatività della consortile alla genesi della sua costituzione (migliaia di euro), ciò che in bilancio risulta qualificato come finanziamento soci (decine o centinaia di migliaia di Euro) deve in realtà essere ricondotto alle somme che l’Azienda Casa Emilia Romagna, su mandato ACER, bonificava di volta in volta alla consortile, in liquidazione dei singoli SAL.

Dunque, deve ritenersi, in definitiva, che i convenuti Nespoli e Michelotti non solo non operarono il ribaltamento costi sostenuti dalla consortile e sino a quel momento maturati verso CIET, ma dirottarono quanto ricevuto da ACER sul conto corrente del socio di maggioranza CIET senza giustificazione.

*

Si è rilevato che le fatture di ribaltamento costi, verso il socio di maggioranza sono state di fatto sospese ed appostate in un apposito conto denominato “fatture da emettere verso CIET”, seguendo una linea di condotta non riconducibile ad alcuna prassi, se per prassi si deve correttamente intendere una regola (nella specie un meccanismo di contabilizzazione) utilizzata in maniera uniforme in identiche situazioni, ciò che si è detto deve essere escluso.

Sebbene la cartella esattoriale per cui è causa, faccia riferimento ad debito IVA sorto nel mese di dicembre 2009, la nascita del debito IVA risulta in realtà ritardata dall’anno 2008, proprio mediante la mancata emissione di fatture di vendita (ribaltamento costi) verso uno dei due soci della società consortile (CIET), appostando su un apposito conto le fatture da emettere verso questi.

Che tale condotta fosse estranea ad un corretto comportamento amministrativo contabile, si ricava dal fatto che, occorre ribadire, nell’anno 2008, il ribaltamento costi veniva regolarmente effettuato solo nei confronti del socio di minoranza T&C, al quale, col progredire dell’appalto in corso, per il quale la



Energy Sistem era stata costituita, veniva correttamente erogata la quota pari al 49% del SAL "al netto" del ribaltamento costi, ossia del ribaltamento dei costi sostenuti dalla società consortile, costituiti dalle fatture di acquisto di forniture per l'esecuzione dell'appalto. Ciò non avveniva invece nei confronti di CIET, alla quale veniva versato l'importo lordo dei SAL, mentre le fatture da emettere nei confronti di CIET per il ribaltamento costi, venivano immotivatamente ed irrazionalmente sospese, contravvenendo a qualsiasi *bona gestio* amministrativo-contabile, allocandole in un conto denominato "fatture da emettere".

La conseguenza di tale condotta è stata che, in tal modo, veniva sospeso l'incasso dell'IVA delle fatture di ribaltamento di costi verso il socio CIET (società che aveva nominato amministratori i convenuti).

Dunque, a causa del favorevole trattamento, illegittimamente riservato dagli odierni convenuti a CIET, consistente nell'aver (correttamente) emesso le fatture di ribaltamento costi al socio di minoranza T&C, ed invece evitato di emettere tali fatture nei confronti del socio di maggioranza CIET (che di lì a poco sarebbe finita in amministrazione straordinaria), ENERGY SYSTEMS non ha maturato il debito IVA nell'esercizio di naturale competenza, ossia il 2008, bensì solo a dicembre 2009, quando la società non aveva più risorse economiche per farvi fronte, come attestato anche dalla CTU, che sul punto evidenzia: "In conclusione si può ragionevolmente affermare che, da un punto di vista strettamente finanziario che laddove di due bonifici (per un totale di € 3.080.354,74) non fossero stati eseguiti è di tutta evidenza che ES avrebbe disposto di risorse finanziarie più che sufficienti per pagare la cartella di € 637.582,57"., negando poi però che tali uscite potessero considerarsi determinanti del debito IVA maturato nel 2009, "assumendo come "data e concordata" tra i soci la prassi seguita" del diverso trattamento dei consorziati. Ma che tale prassi non potesse ritenersi esistente e che fosse invece contestata da T&C è abbondantemente provato dalla stessa presente controversia e, in ogni caso, se anche di "prassi" si potesse parlare, è evidente che non può essere posta a fondamento di una corretta contabilità e dell'assenza di presupposti distrattivi una prassi in sé totalmente illegittima.

Se gli amministratori avessero seguito un criterio amministrativo contabile coerente, optando per un criterio di ribaltamento costi identico per entrambe i soci, il debito IVA (artificialmente posticipato alla fine dell'anno 2009) sarebbe inevitabilmente sorto nell'esercizio fiscale 2008, anno nel quale i convenuti hanno distratto le somme dal conto corrente. In tale anno, pertanto, come attestato dal CTU vi sarebbe state sostanze sufficienti per il tempestivo adempimento dell'obbligazione tributaria, stante l'incasso di oltre tre milioni di euro dalla stazione appaltante, percepito il 18 luglio 2008, nella stessa data della distrazione.

Diviene così plausibile la deduzione dell'attrice che il rinvio artificioso dell'emissione delle fatture fosse generato dall'esigenza della CIET (già in difficoltà finanziaria) di utilizzare il Consorzio E.S.,



attraverso i suoi amministratori, come fonte di indebito finanziamento, tanto che costì da ottenere il 18/7/2008 il giroconto in proprio favore di tutte le somme incassate dall'ACER in quella data, ivi comprese le somme di competenza della T&C.

In altri termini, i convenuti, hanno omesso di emettere le fatture di ribaltamento costi verso CIET, ritardando il sorgere del debito IVA al dicembre 2009, dove invece il ribaltamento costi operato contestualmente alla distribuzione dell'incasso dei singoli SAL pagati dalla Stazione Appaltante, avrebbe si comportato un minor incasso da parte di CIET dalla società consortile rispetto alle somme lorde pagate dalla ACER, ma la ES avrebbe mantenuto le somme necessarie per pagare i singoli fornitori e per effettuare il versamento dell'IVA a debito generata a seguito dell'integrale emissione delle fatture di ribaltamento costi.

In ordine alla reiterata eccezione dei convenuti di per cui l'attrice avrebbe effettuato una inammissibile *mutatio libelli* della domanda introduttiva, si osserva che ai punti 6, 7 ed 8 dell'atto di citazione, era ben specificato che proprio a causa del comportamento tenuto dagli amministratori la società "*si è trovata nell'impossibilità di fare fronte ad un'obbligazione di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto liquidata per l'esercizio fiscale 2009.*".

Il pagamento distrattivo alla CIET, avvenuto nel mese di Luglio 2008, costituente, in effetti, la sostanza dell'accusa di *mala gestio* rivolta agli amministratori, era astrattamente suscettibile di provocare insieme sia il mancato ribaltamento costi nei confronti della CIET nel corso dell'esercizio in cui detti costi sono maturati; sia il maturare del debito IVA a causa dell'emissione delle fatture di ribaltamento costi, sospese nel 2008, soltanto nell'esercizio 2009, successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria della CIET e, in tal senso, nessuna *mutatio libelli* è ravvisabile.

Gli amministratori possono considerarsi quindi responsabili, quanto meno astrattamente, delle conseguenze economiche da ciò derivanti in termini di danno inferto alla società consortile, conseguenze che si esamineranno.

*

David Nespoli sostiene che l'operazione di pagamento del 18/7/2008 non potrebbe essergli imputata perché "*..ha solo sottoscritto un ordine di bonifico....; non ha invece portato ad esecuzione l'operazione, che, evidentemente, altri hanno eseguito*".

L'affermazione, per quanto occorra, non è condivisibile: vengono pagati dalla società amministrata dal Nespoli oltre 3 milioni di euro con una disposizione di bonifico che porta la sua firma (le firme apposte sulle disposizioni di pagamento non sono state disconosciute) e trasmessa a mezzo fax e, dunque, l'esecuzione della disposizione è a lui imputabile quale firmatario disponente il bonifico.



Sostiene inoltre il Nespoli che la Energy System avrebbe elargito un prestito in favore della società e che comunque la somma mutuata al socio CIET sarebbe stata poi restituita.

La tesi è priva di pregio: lo statuto societario, infatti, consente di *“assumere ogni iniziativa e promuovere eventuali azioni necessarie per la protezione e difesa delle imprese consorziate e loro eventuali diritti anche di utilizzazione di marchi e segni distintivi.... Intervenire a sostegno di ogni operazione di finanziamento che le imprese consorziate dovessero ottenere per meglio far fronte all’adempimento dei suddetti rapporti contrattuali di appalto;.... Concedere, anche ai fini dell’esecuzione dei lavori, avalli cambiari, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra garanzia al fine di facilitare l’ottenimento del credito ai soci;..... raccogliere, per il conseguimento dell’oggetto sociale, conferimenti o prestiti in denaro dai soci....”*, dove è chiaro che in nessuna parte dello statuto societario è consentito che la società possa mutuare somme ai soci.

La società consortile, infatti, non svolge attività bancaria e non può ritenersi autorizzata a compiere attività regolate dal testo unico bancario, tanto più se in proprio pregiudizio.

D'altra parte, se fosse consentita la concessione di un “mutuo di soccorso” al socio consorziato, ciò non solo confinerebbe con la restituzione ai soci del capitale sociale conferito, o ancor più con la restituzione di un finanziamento che, come è noto, può essere restituito al socio esclusivamente nelle forme di cui all’art. 2467 c.c. (postergazione rispetto al pagamento di tutti i debiti sociali), ma si altererebbe l’equilibrio contrattuale proprio del contratto sociale, anche in forma consortile, posto che in tal modo si assumerebbe il rischio, puntualmente verificatosi in concreto, della manipolazione e modificazione del delicato meccanismo del ribaltamento dei costi e del pareggio di bilancio della consortile medesima. Tanto più nel caso in esame, dove non può affermarsi che la CIET vantasse un credito nei confronti della ES e che i bonifici del 18/7/2008 fossero stati emessi per ripagare un debito esistente verso il socio, essendo tale evento impedito dalla postergazione ex art. 2467 c.c., come conclude anche la CTU in ordine al credito CIET verso la consortile per prestiti (forse finanziamenti in senso proprio, forse crediti da omesso ribaltamento) ammontanti ad € 199.972,89.

Peraltro, quanto all’ipotesi formulata dal Nespoli della possibilità statutariamente prevista per ES di effettuare finanziamenti diretti alle società consorziate, la CTU evidenziava che dai documenti in atti non si rinveniva alcuna previsione di finanziamento ai soci fatta eccezione per un generico riferimento dell’art. 2 dello Statuto : *“la società può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali e comunque il tutto nei limiti dell’oggetto, come innanzi, riferito alla esecuzione ed ultimazione dei lavori appaltati ed estinzione dei relativi rapporti.”*, previsione che non può significare la possibilità di alterare l’equilibrio



fra i soci, le loro quote e contribuzioni e le attività fatturate relative all'esecuzione dell'appalto, in un contratto sociale di tipo consortile che si regge proprio su tale equilibrio.

Il punto dove invece le difese del Nespoli colgono nel segno ed appaiono invero insuperabili allo stato degli atti, è individuabile nell'affermazione per cui Ciet avrebbe poi provveduto a estinguere il proprio debito verso Energy con due bonifici per l'importo complessivo di € 1.416.000, come emerge dall'estratto conto prodotto (doc. 2 Nespoli), effettuati fra le date del 14.1.2009 e 30.1.2009.

E poiché l'IVA non pagata, cui l'attrice fa riferimento, riguardava il periodo d'imposta 2009, ed il debito fiscale doveva quindi considerarsi sorto nel mese di dicembre 2009, il relativo importo a debito avrebbe dovuto essere versato entro il 16 gennaio 2010 (doc. 3 Nespoli).

Emergerebbe, quindi, non solo la pressoché piena reintegrazione di ES dagli esborsi sopportati per la *mala gestio* degli amministratori, così da enormemente diminuire la voce di danno invocata dall'attrice, ma anche la completa assenza di qualsiasi evidente collegamento causale tra il fatto che Energy Sistem abbia ritenuto di versare somme a Ciet e che sia stata sua creditrice nel periodo dal 18.7.2008 al 31.1.2009, e la assai successiva impossibilità che Energy Systems ha avuto nel gennaio 2010 di versare quanto dovuto a titolo di imposte.

L'attrice non ha espresso, su tale punto saliente, alcuna confutazione di quanto dedotto dal Nespoli e, peraltro, evidenziato dalla CTU nel riportare tali versamenti di CIET in tabella (per le voci ora in esame):

DATE	DARE	AVERE	SALDI
14/1/09		686.000,00 €	- 212.996,07 €
29/1/09		30.000,00 €	- 242.996,07 €
30/1/09		730.000,00 €	- 972.996,07 €

e nel riferire che *“Con il versamento di € 686.000,00 del 14.1.2009, pertanto, CIET risulta aver integralmente restituito l'importo “non dovuto” di € 1.300.027,11”* e che *“la somma di € 1.300.027,11 ricevuta da CIET in data 18.7.2008 quale “finanziamento a socio CIET” risulta integralmente restituita da CIET Impianti a ES con il versamento del 14.1.2009”*.

Peraltro, se anche dall'esame dell'estratto conto Cariprato prodotto dal convenuto (doc.2 Nespoli) risulta che gli incassi ricevuti da ES in data 14, 26 e 30/01/2009 si volatilizzavano immediatamente nelle stesse date del 14 e 30 gennaio 2009, mediante due addebiti sul conto Cariprato di Energy Systems, di € 650.000 e di € 729.780,82 con assegni presso gli Istituti BNL ed MPS, resta il fatto che gli intestatari di tali conti non sono mai stati attenzionati in giudizio, né alcuno li ha mai individuati nella CIET, e dunque è inevitabile riferire i bonifici da essa effettuati in favore della consortile proprio al titolo sostenuto dal Nespoli di reintegrazione di ES nel credito verso Ciet.



Nella rappresentata situazione processuale, pertanto, risulta effettivamente la restituzione quanto meno della gran parte della somma di cui l'attrice chiede la restituzione in favore della società consortile a titolo di distrazione, nonché la netta interruzione del nesso causale che essa stessa aveva posto fra la distrazione delle somme ed il mancato pagamento IVA, tardivamente e artificiosamente maturato nell'esercizio 2009, il cui pagamento nel gennaio 2010 non può dirsi essere stato di per sé insidiato dagli atti illeciti posti in essere dagli amministratori, essendo state le somme in massima parte restituite. Deve quindi in definitiva, per quanto evincibile dagli atti di causa, procedersi alla "depurazione" del danno lamentato mediante sottrazione dal relativo importo delle somme di cui vi è prova di restituzione e, al contempo, detraendovi gli importi richiesti per le conseguenze economiche derivanti dall'omesso versamento IVA, consistenti in sanzioni, interessi e accessori maturati sul capitale non versato ai fini dell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto, rideterminandosi il danno in € 84.000,00.

*

Poiché è preciso "*onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo*" e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attore.

Sulle somme liquidate è invece dovuta la rivalutazione monetaria (Cfr. Cass. civ. sez I, n. 3768/1978; Cass. civ. Sez I n. 1981/1985; Trib Roma, Sez III, 11 novembre 2013) dalla notifica della citazione fino alla presente sentenza.

*

Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, liquidate in dispositivo in base al *decisum*, con riduzione delle stesse a carico del convenuto Michelotti in considerazione della ridotta attività processuale espletata dalla Banca Popolare Di Vicenza Spa in L.C.A..

Le spese di CTU, già liquidate con decreto dep. 30/04/2020, devono gravare definitivamente su David Nespoli e Troiani & Ciarrocchi Srl in solido, avendo avvantaggiato e validato parzialmente le posizioni da entrambi sostenute (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA



Prescritta l'azione svolta da TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO nei confronti di RICCARDO MICHELOTTI.

CONDANNA

DAVID NESPOLI al risarcimento del danno in favore della ENERGY SYSTEM S. C. A R. L. mediante il pagamento a quest'ultima della somma di € 84.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione fino alla presente sentenza.

CONDANNA

DAVID NESPOLI al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 10.000,00 per compensi ed € 3.399,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore di TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, confermando per essi il vincolo di solidarietà relativamente alle spese di CTU già liquidate con decreto dep. 30/04/2020, revocate per gli altri soggetti processuali.

CONDANNA

RICCARDO MICHELOTTI al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore di BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA in L.C.A..

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 21 dicembre 2021

Il Presidente
dott. Roberto Monteverde

